

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

R O M A

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 7109/2019 R.G.

dei professori **SMARIO Loredana Maria Gabriella**, C.F. SMR LDN 59B52 C351F, nata a Catania il 12/02/1959, residente in Catania via A. Baldissera n. 35, **ROSSELLI Antonino**, C.F. RSS NNN 57T03 G371P, nato a Paternò (CT) il 03/12/1957, residente in Catania, via degli ulivi n. 35/A, **AQUILA Baldassare**, C.F. QLA BDS 56L30 B428Y, nato Caltagirone (CT) il 30/07/1956, residente in Catania, viale Ionio n. 110, **TURIANO Lucia Maria Rita**, C.F. TRN LMR 54D56 I311B, nata a S. Teresa di Riva (ME) il 16/04/1954, residente in Messina via S. Domenico Savio n. 250, **CIPRIANO Fernando**, C.F. CPR FNN 57S18 G580Q, nato a Piazza Armerina (EN) il 18/11/1957, residente in Piazza Armerina (EN) via Vittorio Alfieri n. 57, **BORDIERI Fabiana**, C.F. BRD FBN 61S67 I754C, nata a Siracusa il 27/11/1961, residente in Caltagirone (CT) piazza Bellini n. 20, **BRANCA Franca Maria**, C. F. BRN FNC 62A66 H574J, nata a Rosolini (SR) il 26/01/1962, residente in Aci Castello (CT) via M. Rapisardi n. 52, **MAZZAGLIA Vincenza**, C. F. MZZ VCN 54L49C351J, nata a Catania il 09/07/1954, residente in Catania viale M. Rapisardi n. 188, **CIRALDO Vincenza Biagia**, C. F. CRL VCN 65A58 B202R, nata a Bronte (CT) il 18/01/1965, residente in Catania via E. D'Angiò n. 7, **ARNONE Rosa Vittoria**, C.F. RNNRVT66R60C351H, nata a Catania il 20/10/1966, residente in Giarre (CT) Via Rosolino Pilo n. 15, **LIOTTA Giuseppe**, C.F. LTTGPP58A01A056A, nato a Adrano (CT) il 01/01/1958, ivi residente in Piazza Armando Diaz 17, **CELESTRI Alberto**, C.F. CLSLRT62S15 F943Q, nato a Noto (SR) il 15/11/1962, ivi residente in Via Carasi n. 1/B, **TRINCANATO Elena**, C.F. TRNLNE64D54A089A, nata ad Agrigento il 14/04/1964, residente in Palermo, Via Papa Sergio I n. 12, **ARDICA Viviana**, C.F. RDCVVN71D54C342N, nata a Enna il

14/04/1971, residente in San Giovanni la Punta (CT), Via Badia 10, **PARENTI Salvatore**, C. F. PRN SVT 60H16 B429M, nato a Caltanissetta il 16/06/1960, residente in Caltanissetta via G. Romita n. 42, **BALDO Giuseppe**, C. F. BLD GPP 56L27 E209K, nato a Grotte (AG) il 27/07/1956, residente a Casteltermini (AG) via V. Emanuele n. 144, **FARINELLA Anna Maria**, C.F. FRN NMR 57D64 C135C, nata a Castellana Sicula (PA) il 24/04/1957, residente in Palermo, via Patti n. 97/B, **DI PRIMA Rosaria**, C.F. DPRRSR68S69C624O, nata a Pietraperzia (EN) il 29/11/1968, residente in Enna via Donna Nuova n. 224, **SANTANGELO Maria Angela**, C.F. SNTMNG66P50C351R, nata a Catania il 10/09/1966, residente in Misterbianco (CT) via dei Gerani n. 16, elettivamente domiciliati in Roma, Via del Tritone n. 53, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mingiardi, con domicilio digitale corrispondente all'indirizzo PEC comunicato e annotato nel registro pubblico ReGIndE giuseppe.mingiardi@pec.ordineavvocaticatania.it, nonché fax 095-506650, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del presente atto

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**
- **Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale Scolastico**, in persona del Dirigente p.t.;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;

e nei confronti

BIAZZO Rosario (c.f. BZZRSR66A21H163I) con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC rosario.biazzo@ingpec.eu

BENFANTE PICOOGNA Carmelo Salvatore (c.f. BNFCML66S18I644Q) con domicilio digitale PEC carmelosalvatore.benfantepicogna@pecgiornalisti.it

GIUFFRIDA Cinzia (c.f. GFFCNZ72S63B157R) con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC cinzia.giuffrida@ingpec.eu

per l'annullamento

del **D.D.G. n. 22741 del 30/08/2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia –**

Direzione Generale, comunicato in data 02/09/2019, nella parte in cui dispone di assumere i ricorrenti dal 01/09/2019, nelle more della definizione del complesso contenzioso, sotto riserva dell'esito dello stesso; di assegnare ai ricorrenti le sedi di incarico dirigenziale –rimaste vacanti- dopo quelle attribuite ai soggetti inclusi a pieno titolo nella graduatoria di cui al concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2019; di confermare il decreto prot.n. 21994 del 23/08/2019 con il quale sono state assegnate le sedi ai 94 vincitori del concorso indetto con il D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017; degli atti presupposti, connessi e conseguenti;

per l'accertamento

dell'interesse qualificato/diritto dei ricorrenti all'immissione nel ruolo dei Dirigenti scolastici a decorrere dal 01/09/2018, in esecuzione del D.D.G. 29407 del 29/08/2018 dell'U.S.R. Sicilia;

F A T T O

Richiamate le premesse di fatto del ricorso principale N. 7109/2019 R.G., per evitare inutili ripetizioni, occorre muovere dal **decreto 0029407 del 29/08/2018 del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Sicilia**, che ha approvato l'elenco graduato (all. 1) dei candidati ammessi alla prova scritta prevista dal D.M. n. 499/2015 secondo l'ordine decrescente della valutazione conseguita (art. 1) **con le seguenti riserve**: *“I candidati inclusi con riserva nel suddetto elenco non potranno conseguire il diritto all'assunzione fino alla eventuale decisione favorevole nel merito da parte del competente organo giurisdizionale. L'inclusione con riserva verrà comunque meno, con esclusione dall'elenco, nel caso in cui l'ordinanza collegiale emessa in camera di consiglio non confermi la misura cautelare monocratica”*, nonché l'elenco dei vincitori (all. 2) del corso indicato in premessa (art. 2).

Le riserve all'inserimento in graduatoria e all'immissione in ruolo sono venute meno per effetto:

- quanto alla prima riserva: delle **ordinanze del Consiglio di Stato n. 4537/2018** (Smario Loredana e altri), **n. 4538/2018** (Di Prima Rosaria) e **n. 4539/2018** (Santangelo Maria Angela) **del 24/09/2018**, che, in accoglimento degli appelli, avevano confermato **l'ammissione con riserva disposta con i decreti monocratici**

n. 3456/2018, n. 3457/2018 n. 3458/2018 del 25/07/2018;

- quanto alla seconda riserva: delle **sentenze esecutive del TAR Lazio sede di Roma n. 2559/2019** (Smario Loredana e altri), **n. 2558/2019** (Di Prima Rosaria) **del 26/02/2019**, nonché **n. 2764/2019 del 04/03/2019** (Santangelo Maria Angela), che, decidendo nel merito i ricorsi NN. 11857/2017, 11863/2017 e 11871/2017 R.G. ed i motivi aggiunti, ha dichiarato cessata la materia del contendere per i ricorrenti che avevano conseguito il titolo con l'avvenuto superamento delle prove di esame, risultando pienamente soddisfatto il bene della vita cui aspiravano.

Il M.I.U.R. e l'U.S.R. Sicilia non hanno dato esecuzione alle sentenze N. 2559/2019, n. 2558/2019 e n. 2764/2019 del TAR Lazio – Sezione Terza Bis, che hanno impugnato con appelli N. 2597/2019 (Di Prima), 2605/2019 (Santangelo) e N. 2644/2019 R.G. (Smario e altri), chiedendone l'annullamento e –in via cautelare- la sospensione, negata con decreti monocratici n. 1611/2019 (Di Prima), n. 1677/2019 (Smario) e n. 1678/2019 (Santangelo) del 01/04/2019, in ragione delle precedenti ordinanze collegiali n. 4537/2018 n. 4538/2018 e n. 4539/2018 del 24/09/2018 del Consiglio di Stato.

I decreti monocratici del 01/04/2019 del Consiglio di Stato sono stati confermati con ordinanze collegiali **n. 2499/2019** (Di Prima), **n. 2501/2019** (Smario) e **n. 2503/2019** (Santangelo) **del 21/05/2019.**

Per l'esecuzione delle **sentenze N. 2559/2019, n. 2558/2019 e n. 2764/2019 del TAR Lazio – Sezione Terza Bis**, i ricorrenti hanno proposto i ricorsi **N. 4241/2019 R.G. (Smario e altri), N. 4243/2019 R.G. (Di Prima) e N. 4244/2019 R.G. (Santangelo)** dinanzi a codesto On.le Tribunale, che con sentenze nn. 10563/2019 e 10564/2019, ha dichiarato inammissibili i ricorsi per l'ottemperanza delle predette sentenze di rito.

Frattanto, in riscontro all'istanza del 14/03/2019 (presentata a mezzo PEC) con la quale i ricorrenti hanno chiesto l'inserimento a pieno titolo nella graduatoria approvata con decreto 0029407 del 29/08/2018 dell'U.S.R. per la Sicilia e l'immediata immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 2 l. 07/08/1990 n. 241, il Ministero -con il **provvedimento prot. n. 10538 del 08/04/2019** impugnato in via principale- ha disposto che *“Si fa riferimento all'istanza di codesto Studio Legale del 14 marzo u.s., presentata in nome e per conto dei docenti Smario Loredana Maria Gabriella ed altri e finalizzata*

*all'immediata immissione in ruolo degli istanti, e si comunica che la stessa, allo stato, non può essere accolta. Questo Ufficio Scolastico Regionale **non dispone, infatti, delle necessarie autorizzazioni all'assunzione di competenza del MEF - rilasciate su richiesta degli Uffici centrali del MIUR - ed è inoltre in attesa delle indicazioni, in merito alla questione, già richieste**".*

I ricorrenti hanno impugnato il predetto provvedimento del 08/04/2019 con il ricorso principale **N. 7109/2019 R.G.** dinanzi a codesto On.le TAR del Lazio-Roma.

Con atto **prot. n. 36619 del 08/08/2019** il MIUR Direzione generale per il personale scolastico ha comunicato che il MEF aveva concesso l'autorizzazione alle assunzioni dei dirigenti scolastici ripartito a livello regionale, comprendente per la Sicilia n. 94 soggetti inclusi nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2019 e **n. 21 unità in esecuzione di provvedimenti del Giudice Amministrativo**, e cioè delle predette **sentenze n. 2559/2019** (Smario Loredana e altri), **n. 2558/2019** (Di Prima Rosaria) **del 26/02/2019**, nonché **n. 2764/2019 del 04/03/2019** (Santangelo Maria Angela) del TAR Lazio sede di Roma, invitando gli interessati a esprimere le propri preferenze per le sedi della Sicilia vacanti e disponibili, precisando altresì: ***"ATTENZIONE: La stessa procedura dovrà essere seguita dai destinatari delle sentenze del T.A.R. Lazio n. 2559/2019, n. 2764/2019, n. 2761/2019 e n. 2558/2019, a cui la scrivente Direzione Generale con la presente chiede cautelamente l'indicazione delle preferenze di sede. Per i predetti docenti l'Amministrazione si riserva di fornire ulteriori indicazioni"***.

Con **D.D.G. n. 21994 del 23/08/2019** l'U.S.R. per la Sicilia – **Direzione Generale** ha assegnato alle istituzioni scolastiche indicate in allegato i 94 Dirigenti scolastici inclusi nella graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 23/11/2017 n. 1259, mentre nessuna assegnazione ha disposto per gli odierni ricorrenti in ragione della seguente motivazione: ***"VISTE le sentenze del T.A.R. Lazio, sezione terza bis, n. 10563 e n. 10564 del 01/08/2019, pubblicate il 21/8/2019, con le quali vengono dichiarati inammissibili i ricorsi, proposti dai ricorrenti suindicati, per l'ottemperanza alle sentenze del medesimo T.A.R. rispettivamente n. 2559/2019 e n. 2558/2019 entrambe del 26/02/2019"***.

I ricorrenti con **motivi aggiunti al ricorso N. 7109/2019 R.G.** notificati in data

29/08/2019 hanno impugnato il D.D.G. n. 21994 del 23/08/2019 dell'U.S.R. per la Sicilia – Direzione Generale, chiedendone l'annullamento e –in via cautelare- la sospensione.

Il Presidente del TAR Lazio sede di Roma, con decreto monocratico n. 5598/2019 del 29/08/2019, ha accolto la domanda cautelare, disponendo:

“Visto l'atto in data 8.8.2019 con il quale è stata concessa l'autorizzazione alle assunzioni dei dirigenti scolastici ripartito a livello regionale comprendente, per la Sicilia, anche n. 21 unità in esecuzione dei predetti provvedimenti giurisdizionali;

Ritenuto che con le decisioni rese in sede di ottemperanza, e menzionate nel provvedimento gravato con i motivi aggiunti, non sono state assunte misure esecutive in ragione della già dichiarata cessazione della materia del contendere (sul presupposto degli effetti dell'intervenuta riedizione della prova e del suo superamento da parte di taluni dei ricorrenti, considerata pienamente soddisfattiva dell'interesse sostanziale azionato);

Ritenuto che, al primo sommario esame della fattispecie, proprio della fase cautelare monocratica del giudizio, la determinazione assunta con il provvedimento in data 23.8.2019, con il quale gli odierni ricorrenti sono stati esclusi dall'assegnazione delle sedi appare, per coloro i quali hanno superato la prova, contraddittoria rispetto alle pronunce giurisdizionali intervenute ed all'atto di autorizzazione all'assunzione sopra menzionato;

Ritenuto che sussistono i presupposti ex art. 56 comma 1 c.p.a. per disporre , in via interinale ed urgente, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura di assegnazione delle sedi; ...”.

Con D.D.G. n. 22741 del 30/08/2019 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale ha disposto che *“I Dirigenti scolastici, di cui all'allegato parte integrante del presente decreto, sono assegnati, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2019, alle istituzioni scolastiche a fianco di ciascuno indicato, con espressa riserva di annullamento nel caso di esito favorevole per l'Amministrazione del contenzioso”*, in esecuzione del quale i ricorrenti hanno preso servizio presso le sedi assegnate.

I ricorrenti hanno interesse a impugnare, con ricorso dinanzi a codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, il predetto provvedimento,

chiedendone l'annullamento, in uno all'accertamento dell'interesse qualificato/diritto dei ricorrenti all'immissione nel ruolo dei Dirigenti scolastici a decorrere dal 01/09/2018, in esecuzione del D.D.G. 29407 del 29/08/2018 dell'U.S.R. Sicilia, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Premessa:

L'impugnato D.D.G. n. 22741 del 30/08/2019 non menziona nelle premesse il decreto monocratico n. 5598/2019 del 29/08/2019 del Presidente del TAR Lazio-Roma, sicché l'adozione di questo nuovo provvedimento da parte dell'Amministrazione per regolare la fattispecie è spontanea e non di mera esecuzione del provvedimento giurisdizionale cautelare.

La *“riserva di annullamento nel caso di esito favorevole per l'Amministrazione del contenzioso”* inserita nell'art. 1 del D.D.G. n. 22741 del 30/08/2019, dunque, deve intendersi necessariamente riferita al contenzioso di cui alle sentenze n. 2558/2019, 2559/2019 e n. 2764/2019 del TAR Lazio-Roma pendente dinanzi al Consiglio di Stato per la impugnazione delle predette decisioni proposta dal MIUR con appelli NN. 2597/2019, 2605/2019 e 2644/2019 R.G.

1° MOTIVO AGGIUNTO

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Il D.D.G. n. 22741 del 30/08/2019 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha confermato e reiterato il contenuto del precedente D.D.G. n. 21994 del 23/08/2019 dell'U.S.R. Sicilia, sicché è illegittimo in via derivata –oltre che autonoma- per i vizi dedotti con i motivi aggiunti notificati in data 29/08/2019, nonché con il ricorso principale, che di seguito si trascrivono e si ripropongono:

1. ILLEGITTIMITA' DERIVATA

I provvedimenti n. 21994 del 23/08/2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 22031 del 23/08/2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e prot. n. 36619 del 08/08/2019 del MIUR Direzione Generale per il personale scolastico sono illegittimi in via derivata –oltre che autonoma- per i vizi dedotti avverso il diniego opposto con l'atto presupposto impugnato con il ricorso principale, che devono intendersi di seguito trascritti.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107, DEL BANDO APPROVATO CON D.M. 20/07/2015 N. 499 E DEL D.D.G. 29/08/2018 N. 29407 – VIOLAZIONE DELL'ART. 34 D.LGS. 02/07/2010 N. 104 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE PRECEDENTI DETERMINAZIONI ASSUNTE, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 LEGGE 08/06/1990 N. 241 E DEI PRINCIPI CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 4 comma 2-bis D.L. 30/06/2005 n. 115 (conv. in l. 17/08/2005 n. 151), *“Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”*.

A seguito delle **sentenze del TAR Lazio sede di Roma n. 2559/2019** (Smario Loredana e altri), **n. 2558/2019** (Di Prima Rosaria) **del 26/02/2019** e **n. 2764/2019 del 04/03/2019** (Santangelo Maria Angela), le riserve del decreto 0029407 del 29/08/2018 dell'U.S.R. sono venute meno, sicché il provvedimento di approvazione degli atti della selezione e di nomina dei ricorrenti ha acquistato efficacia definitiva, consolidandosi gli effetti delle **ordinanze cautelari n. 6612/2018** (Smario Loredana e altri), **n. 6597/2018** (Di Prima Rosaria) e **n. 6601/2018** (Santangelo Maria Angela) **del 31/10/2018** con cui il Tribunale stesso aveva accolto le domande di sospensione del decreto 0029407 del 29/08/2018 con la seguente motivazione: *“Ritenuto che il superamento della prova scritta legittima l'inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall'esito del giudizio di merito”*.

Codesto On.le Tribunale ha definitivamente chiarito con le predette sentenze che il superamento dell'esame finale deve considerarsi *“a pieno titolo”* –e cioè non più sottoposto a riserva- in quanto *“è immanente nell'ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell'affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall'art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla legge n. 168/2005 (e da altre svariate leggi similari)”*.

Il MIUR e l'USR Sicilia, pertanto, in esecuzione alla sentenza *de quibus*, come già aveva disposto il Tribunale con le **ordinanze cautelari n. 6612/2018** (Smario Loredana e altri), **n. 6597/2018** (Di Prima Rosaria) e **n. 6601/2018** (Santangelo Maria Angela) **del 31/10/2018** (con la motivazione “*Ritenuto che il superamento della prova scritta legittima l’inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall’esito del giudizio di merito*”), sono tenuti a dare esecuzione al **D.D.G. 0029407 del 29/08/2018** che ha definitivamente approvato l’elenco graduato (all. 1) dei **candidati ammessi alla prova scritta prevista dal D.M. n. 499/2015 secondo l’ordine decrescente della valutazione conseguita (art. 1 D.D.G.) e individuato i vincitori del concorso quali destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018 (art. 2 D.D.G.)**.

Una volta venute meno le riserve apposte con il decreto 29407 del 29/08/2018, l’Amministrazione non può negare o disattendere l’esecuzione del precedente provvedimento di approvazione degli atti della graduatoria e di nomina dei vincitori della procedura selettiva, né può procrastinare le aspettative di coloro che abbiano affrontato il delicato impegno della selezione e che siano stati infine prescelti per la copertura delle posizioni professionali messe a concorso, ma ha il **potere-dovere di procedere alle relative nomine**, al quale corrisponde un interesse qualificato dei vincitori a conseguire le stesse (cfr **Consiglio di Stato, sez. VI, 21/10/2011, n. 5672; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 03/05/2013, n. 1149**).

La fattispecie in esame presenta una peculiarità che rende assolutamente inderogabile quest’obbligo dell’Amministrazione scolastica di procedere alla nomina dei vincitori e alla loro immissione in ruolo. Infatti, i ricorrenti hanno superato il corso istituito ai sensi dell’art. 1 comma 87 l. 13/07/2015 n. 107, 87, che recita: “*Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro ..., sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all’immissione dei soggetti di*

cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici”.

Si tratta di **legge-provvedimento** che ha previsto l'**immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici** dei soggetti indicati dall'art. 1 comma 88, l. 107/2015 ammessi a frequentare un ***corso intensivo di formazione con relativa prova scritta finale***, il cui superamento costituisce titolo per l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.

Il M.I.U.R., con D.M. n. 499 del 20/07/2015, ha approvato le *“Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015 n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'art. 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015 n. 107”*, prevedendo l'organizzazione dei ***“corsi intensivi di formazione”*** (art. 1); la individuazione dei soggetti destinatari individuati dall'art. 1 comma 88 lettere a) e b) della l. n. 107/2015 (art. 4); l'ammissione a sostenere una prova scritta su un argomento nell'ambito di quelli oggetto del corso di formazione ed il conseguimento del punteggio di 21/30 per il suo superamento (art. 3); l'assunzione nel ruolo dei dirigenti scolastici dei soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo (art. 3/4).

L'U.S.R. Sicilia, infatti, con il decreto n. 29407 del 29/08/2018, all'art. 2, ha così disposto: ***“Sono individuati vincitori del concorso indicato in premessa, e pertanto destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018, i candidati inclusi a pieno titolo nel predetto elenco di cui al precedente art. 1 e riportati nell'allegato “elenco dei vincitori”, anch'esso parte integrante del presente decreto”***, disposizione questa che acquista efficacia anche con riguardo ai ricorrenti per effetto del venir meno delle riserve o che deve essere adottata e applicata anche nei loro confronti.

Il titolo all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici è stato conseguito dagli odierni ricorrenti per effetto dell'ammissione al corso quali soggetti individuati dall'art. 1 comma 88 lett. b) e del superamento della prova scritta finale del 01/08/2018 approvata con il decreto n. 29407 del 29/08/2018, con la conseguenza che esso è il frutto dell'accertamento in via amministrativa del possesso del relativo titolo, alla cui verifica il giudice ha contribuito esclusivamente a rimuoverne un ostacolo procedurale, considerato che ***“il superamento della prova scritta legittima***

l'inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall'esito del giudizio di merito", come ha già disposto il Tribunale con le **ordinanze cautelari n. 6612/2018** (Smario Loredana e altri), **n. 6597/2018** (Di Prima Rosaria) e **n. 6601/2018** (Santangelo Maria Angela) **del 31/10/2018**, nonché, definitivamente, con le **sentenze n. 2559/2019** (Smario Loredana e altri), **n. 2558/2019** (Di Prima Rosaria) **del 26/02/2019** e **n. 2764/2019 del 04/03/2019** (Santangelo Maria Angela).

Il provvedimento prot. n. 10538 del 08/04/2019 dell'U.S.R. Sicilia –come si è dedotto con il ricorso principale- è illegittimo per violazione dell'art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015 n. 107, D.M. n. 499 del 20/07/2015 e del D.D.G. n. 29407 del 29/08/2018, avendo l'Amministrazione rigettato l'istanza presentata dai ricorrenti con la seguente motivazione: *"Questo Ufficio Scolastico Regionale non dispone, infatti, delle necessarie autorizzazioni all'assunzione di competenza del MEF - rilasciate su richiesta degli Uffici centrali del MIUR - ed è inoltre in attesa delle indicazioni, in merito alla questione, già richieste"*, così procrastinando gli adempimenti vincolati che è tenuta ad adottare in esecuzione del decreto n. 29407 del 29/08/2018 con cui aveva individuato i vincitori della selezione quali ***"destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018"***, rifiutando ancora di conformare l'azione amministrativa alle statuizioni cautelari e di merito di codesto On.le Tribunale.

Ma detti inconsistenti motivi posti a fondamento dell'illegittimo diniego del 08/04/2019 impugnato (con il ricorso principale) sono venuti meno avendo il MIUR Direzione generale per il personale scolastico comunicato con atto **prot. n. 36619 del 08/08/2019** che, frattanto, il MEF **ha concesso l'autorizzazione alle assunzioni dei dirigenti scolastici** ripartito a livello regionale, comprendente per la Sicilia n. 94 soggetti inclusi nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2019 e **n. 21 unità in esecuzione di provvedimenti del Giudice Amministrativo**, e cioè delle predette **sentenze n. 2559/2019** (Smario Loredana e altri), **n. 2558/2019** (Di Prima Rosaria) **del 26/02/2019**, nonché **n. 2764/2019 del 04/03/2019** (Santangelo Maria Angela) del TAR Lazio sede di Roma.

Con **Avviso prot. n. 21583 del 14/08/2019**, l'U.S.R. Sicilia ha invitato tutti i vincitori del concorso a esprimere le proprie preferenze per le sedi della Sicilia vacanti e disponibili, precisando altresì: ***“ATTENZIONE: La stessa procedura dovrà essere seguita dai destinatari delle sentenze del T.A.R. Lazio n. 2559/2019, n. 2764/2019, n. 2761/2019 e n. 2558/2019, a cui la scrivente Direzione Generale con la presente chiede cautelatamente l'indicazione delle preferenze di sede. Per i predetti docenti l'Amministrazione si riserva di fornire ulteriori indicazioni”***.

L'Avviso **prot. n. 21583 del 14/08/2019** è però illegittimo *in parte qua* in quanto viola l'**ordine di priorità determinato dalla data di approvazione della graduatoria del corso concorso superato dai ricorrenti (decreto 0029407 del 29/08/2018)** rispetto alla successiva graduatoria del concorso nazionale approvata con **D.D.G. n. 1205 del 01/08/2019** (*sub iudice* per effetto dell'annullamento degli atti del concorso con sentenze n. 8655/2019 e n. 8670/2019 del TAR Lazio sede di Roma), nonché la disciplina del D.M. n. 499 del 20/07/2015 (art. 3/4) e l'art. 1 comma 87 l. 13/07/2015 n. 107 che prevedono l'immissione in ruolo all'esito del superamento dell'esame finale del corso-concorso.

La mancata indicazione della predetta priorità nell'Avviso prot. n. 21583 del 14/08/2019 dell'USR Sicilia rende peraltro incerta la scelta di ***“un congruo numero di preferenze”***, in quanto, ove venisse rispettato il loro diritto di priorità, gli istanti sarebbero tenuti a indicare n. 21 sedi, mentre, nell'attuale situazione di incertezza, dovrebbero indicare 115 preferenze.

E' altresì incomprensibile la richiesta rivolta agli istanti di indicare ***“cautelatamente”*** la preferenza delle sedi, nonostante il consolidamento della loro posizione nella graduatoria approvata con decreto 0029407 del 29/08/2018 dell'USR Sicilia, senza la formulazione di alcuna riserva sulla scelta delle sedi dei vincitori del concorso annullato con le richiamate n. 8655/2019 e n. 8670/2019 del TAR Lazio sede di Roma.

Con **D.D.G. n. 21994 del 23/08/2019** l'U.S.R. per la Sicilia – **Direzione Generale**, a sua volta, ha illegittimamente assegnato alle istituzioni scolastiche indicate in allegato i 94 Dirigenti scolastici inclusi nella graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 23/11/2017 n. 1259, mentre nessuna assegnazione ha disposto per gli odierni

ricorrenti in ragione della seguente motivazione: ***“VISTE le sentenze del T.A.R. Lazio, sezione terza bis, n. 10563 e n. 10564 del 01/08/2019, pubblicate il 21/8/2019, con le quali vengono dichiarati inammissibili i ricorsi, proposti dai ricorrenti suindicati, per l’ottemperanza alle sentenze del medesimo T.A.R. rispettivamente n. 2559/2019 e n. 2558/2019 entrambe del 26/02/2019”.***

Il predetto **D.D.G. n. 21994 del 23/08/2019 l’U.S.R. per la Sicilia** è anch’esso illegittimo *in parte qua* in quanto le sentenze nn. 10563/2019 e 10564/2019 di codesto On.le Tribunale sui giudizi di ottemperanza, a prescindere dalla circostanza che sono sentenze di merito -e non di rito- ai sensi dell’art. 34 comma 5 C.P.A., non hanno determinato il venir meno del titolo dei ricorrenti all’immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici in forza del **decreto del 29/08/2019 dell’U.S.R. Sicilia**, che ha approvato la graduatoria nella quale i ricorrenti sono inseriti. Esso viola, altresì, l’autorizzazione all’assunzione dei ricorrenti disposta con provvedimento prot. n. 15098 del 05/08/2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze e con il conseguente provvedimento prot. n. 36619 del 08/08/2019 del MIUR Direzione generale del personale scolastico, che hanno dato esecuzione alle sentenze n. 2559/2019 (Smario Loredana e altri), n. 2558/2019 (Di Prima Rosaria) del 26/02/2019, nonché n. 2764/2019 del 04/03/2019 (Santangelo Maria Angela) del TAR Lazio sede di Roma ed al decreto del 29/08/2019 dell’U.S.R. Sicilia di approvazione della graduatoria.

I provvedimenti impugnati con questi motivi aggiunti –al pari dell’atto gravato in via principale- sono illegittimi, altresì, per eccesso di potere per violazione delle precedenti determinazioni assunte, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, in relazione alle diverse determinazioni assunte dall’Amministrazione scolastica per i candidati classificatisi ai primi cinque posti della graduatoria approvata con decreto del 29/08/2019 dell’U.S.R. Sicilia, nonché con l’autorizzazione del MEF alle assunzioni e con i provvedimenti prot. n. 36619 del 08/08/2019 e prot. n. 21583 del 14/08/2019 del MIUR.

Essi sono illegittimi anche per violazione dell’art. 3 l. 08/06/1990 n. 241, in quanto privi di motivazione, non avendo l’Amministrazione indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, a tal fine non assumendo rilievo alcuno le

sentenze nn. 10563/2019 e 10564/2019 di codesto On.le Tribunale sui giudizi di ottemperanza, non venendo meno il titolo dei ricorrenti all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastico in forza del decreto del 29/08/2019 dell'U.S.R. Sicilia.

La motivazione addotta è apparente.

Sono illegittimi anche per violazione dell'art. 2 l. 08/06/1990 n. 241, in quanto l'Amministrazione con essi intende solo procrastinare gli adempimenti vincolati che è tenuta ad adottare in esecuzione del decreto n. 29407 del 29/08/2018 di approvazione della graduatoria dei vincitori della selezione quali *“destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018”*.

3) Istanza istruttoria

I ricorrenti, avendo un interesse qualificato a verificare la legittimità degli atti adottati dall'Amministrazione scolastica, nonché, segnatamente, dei presupposti assunti a fondamento dell'atto gravato, chiedono disporsi in via istruttoria l'acquisizione dei seguenti atti:

- 1) richieste e/o atti con cui l'U.S.R. Sicilia ha richiesto al MEF le autorizzazioni alle assunzioni;
- 2) richieste e/o atti con cui l'U.S.R. Sicilia ha chiesto chiarimenti agli Uffici centrali del Ministero.

2° MOTIVO AGGIUNTO

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107, DEL BANDO APPROVATO CON D.M. 20/07/2015 N. 499 E DEL D.D.G. 29/08/2018 N. 29407 – VIOLAZIONE DELL'ART. 34 D.LGS. 02/07/2010 N. 104 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE PRECEDENTI DETERMINAZIONI ASSUNTE, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 LEGGE 08/06/1990 N. 241 E DEI PRINCIPI CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il M.I.U.R., con D.M. n. 499 del 20/07/2015, ha previsto l'organizzazione dei *“corsi intensivi di formazione”* (art. 1); la individuazione dei soggetti destinatari individuati dall'art. 1 comma 88 lettere a) e b) della l. n. 107/2015 (art. 4); l'ammissione a sostenere una prova scritta su un argomento nell'ambito di quelli

oggetto del corso di formazione ed il conseguimento del punteggio di 21/30 per il suo superamento (art. 3); l'assunzione nel ruolo dei dirigenti scolastici dei soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo (art. 3/4).

L'U.S.R. Sicilia, con il decreto n. 29407 del 29/08/2018, all'art. 2, ha così disposto: ***“Sono individuati vincitori del concorso indicato in premessa, e pertanto destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018, i candidati inclusi a pieno titolo nel predetto elenco di cui al precedente art. 1 e riportati nell'allegato “elenco dei vincitori”, anch'esso parte integrante del presente decreto”***, disposizione questa che acquista efficacia anche con riguardo ai ricorrenti per effetto del venir meno delle riserve o che deve essere adottata e applicata anche nei loro confronti.

Il titolo all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici, pertanto, è stato conseguito dagli odierni ricorrenti per effetto dell'ammissione al corso ex all'art. 1 comma 88 lett. b) e del superamento della prova scritta finale del 01/08/2018 approvata con il decreto n. 29407 del 29/08/2018, con la conseguenza che esso è il frutto dell'accertamento in via amministrativa del possesso del relativo titolo, alla cui verifica il giudice ha contribuito esclusivamente a rimuoverne un ostacolo procedurale, come ha già chiarito il Tribunale -statuendo ***“il superamento della prova scritta legittima l'inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall'esito del giudizio di merito”***- con le **ordinanze cautelari n. 6612/2018** (Smario Loredana e altri), **n. 6597/2018** (Di Prima Rosaria) e **n. 6601/2018** (Santangelo Maria Angela) **del 31/10/2018**, nonché, definitivamente, con le **sentenze n. 2559/2019** (Smario Loredana e altri), **n. 2558/2019** (Di Prima Rosaria) **del 26/02/2019** e **n. 2764/2019 del 04/03/2019** (Santangelo Maria Angela).

Il provvedimento prot. n. 10538 del 08/04/2019 dell'U.S.R. Sicilia –come si è dedotto con il ricorso principale- è illegittimo per violazione dell'art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015 n. 107, D.M. n. 499 del 20/07/2015 e del D.D.G. n. 29407 del 29/08/2018, avendo l'Amministrazione rigettato l'istanza presentata dai ricorrenti con la seguente motivazione: ***“Questo Ufficio Scolastico Regionale non dispone, infatti,***

delle necessarie autorizzazioni all'assunzione di competenza del MEF - rilasciate su richiesta degli Uffici centrali del MIUR - ed è inoltre in attesa delle indicazioni, in merito alla questione, già richieste", così procrastinando gli adempimenti vincolati che è tenuta ad adottare in esecuzione del decreto n. 29407 del 29/08/2018 con cui aveva individuato i vincitori della selezione quali ***“destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018”***, rifiutando ancora di conformare l'azione amministrativa alle statuizioni cautelari e di merito di codesto On.le Tribunale.

Con **Avviso prot. n. 21583 del 14/08/2019**, l'U.S.R. Sicilia ha invitato tutti i vincitori del concorso a esprimere le proprie preferenze per le sedi della Sicilia vacanti e disponibili, precisando altresì: ***“ATTENZIONE: La stessa procedura dovrà essere seguita dai destinatari delle sentenze del T.A.R. Lazio n. 2559/2019, n. 2764/2019, n. 2761/2019 e n. 2558/2019, a cui la scrivente Direzione Generale con la presente chiede cautelamente l'indicazione delle preferenze di sede. Per i predetti docenti l'Amministrazione si riserva di fornire ulteriori indicazioni”***. Il predetto atto è però illegittimo in parte qua –come è stato dedotto con il ricorso principale- in quanto viola l'**ordine di priorità determinato dalla data di approvazione della graduatoria del corso concorso superato dai ricorrenti (decreto 0029407 del 29/08/2018)** rispetto alla successiva graduatoria del concorso nazionale approvata con **D.D.G. n. 1205 del 01/08/2019** (*sub iudice* per effetto dell'annullamento degli atti del concorso con sentenze n. 8655/2019 e n. 8670/2019 del TAR Lazio sede di Roma), nonché la disciplina del D.M. n. 499 del 20/07/2015 (art. 3/4) e l'art. 1 comma 87 l. 13/07/2015 n. 107 che prevedono l'immissione in ruolo all'esito del superamento dell'esame finale del corso-concorso.

La mancata indicazione della predetta priorità nell'Avviso prot. n. 21583 del 14/08/2019 dell'USR Sicilia ha reso peraltro incerta la scelta di ***“un congruo numero di preferenze”***, in quanto, se avesse rispettato il diritto di priorità dei ricorrenti, questi avrebbero dovuto indicare n. 21 sedi (e non 115 preferenze).

Il D.D.G. n. 21994 del 23/08/2019 l'U.S.R. per la Sicilia – Direzione Generale, a sua volta, come è stato dedotto con i motivi aggiunti notificati in data 29/08/2019, ha

assegnato alle istituzioni scolastiche indicate in allegato i 94 Dirigenti scolastici inclusi nella graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 23/11/2017 n. 1259, mentre illegittimamente nessuna assegnazione ha disposto per gli odierni ricorrenti in ragione della seguente motivazione: ***“VISTE le sentenze del T.A.R. Lazio, sezione terza bis, n. 10563 e n. 10564 del 01/08/2019, pubblicate il 21/8/2019, con le quali vengono dichiarati inammissibili i ricorsi, proposti dai ricorrenti suindicati, per l’ottemperanza alle sentenze del medesimo T.A.R. rispettivamente n. 2559/2019 e n. 2558/2019 entrambe del 26/02/2019”.***

Il predetto **D.D.G. n. 21994 del 23/08/2019 dell’U.S.R. per la Sicilia**, sotto questo profilo, è illegittimo in parte qua in quanto le sentenze nn. 10563/2019 e 10564/2019 di codesto On.le Tribunale sui giudizi di ottemperanza, a prescindere dalla circostanza che sono sentenze di merito -e non di rito- ai sensi dell’art. 34 comma 5 C.P.A., non hanno determinato il venir meno del titolo dei ricorrenti all’immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici in forza del **decreto del 29/08/2018 dell’U.S.R. Sicilia**, che ha approvato la graduatoria nella quale i ricorrenti sono inseriti. Esso viola, altresì, l’autorizzazione all’assunzione dei ricorrenti disposta con provvedimento prot. n. 15098 del 05/08/2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze e con il conseguente provvedimento prot. n. 36619 del 08/08/2019 del MIUR Direzione generale del personale scolastico, che hanno dato esecuzione alle sentenze n. 2559/2019 (Smario Loredana e altri), n. 2558/2019 (Di Prima Rosaria) del 26/02/2019, nonché n. 2764/2019 del 04/03/2019 (Santangelo Maria Angela) del TAR Lazio sede di Roma ed al decreto del 29/08/2019 dell’U.S.R. Sicilia di approvazione della graduatoria.

Il D.D.G. n. 22741 del 30/08/2019 è illegittimo sotto gli stessi profili avendo l’U.S.R. disposto di assegnare ai ricorrenti le sedi di incarico dirigenziale **–rimaste vacanti- dopo quelle attribuite ai soggetti inclusi a pieno titolo nella graduatoria di cui al concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 approvata con D.D.G. n. 1205 del 01/08/2019, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2019,** confermando il decreto prot.n. 21994 del 23/08/2019 con il quale ha assegnato le sedi ai 94 vincitori del concorso indetto con il D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017. Esso viola palesemente **l’ordine di priorità determinato dalla data di approvazione della graduatoria del corso concorso superato dai ricorrenti (decreto 0029407 del**

29/08/2018) rispetto alla successiva graduatoria del concorso nazionale approvata con **D.D.G. n. 1205 del 01/08/2019**, nonché la disciplina del D.M. n. 499 del 20/07/2015 (art. 3/4) e l'art. 1 comma 87 l. 13/07/2015 n. 107 che prevedono l'immissione in ruolo all'esito del superamento dell'esame finale del corso-concorso.

I ricorrenti, avendo conseguito il titolo all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici per effetto dell'ammissione al corso quali soggetti individuati dall'art. 1 comma 88 lett. b) e del superamento della prova scritta finale del 01/08/2018 approvata con il decreto del 29/08/2018, che costituisce appunto l'accertamento in via amministrativa del possesso del titolo, **hanno diritto all'immissione nel ruolo dei Dirigenti scolastici a decorrere dal 01/09/2018**, al pari degli altri candidati vincitori e inclusi in graduatoria senza riserve, in applicazione dell'1, comma 87, l. 13/07/2015 n. 107 e del D.M. n. 499 del 20/07/2015.

Il decreto del 30/08/2019 impugnato con questi motivi aggiunti –al pari dell'atto gravato in via principale e di quelli impugnati con i motivi aggiunti notificati in data 29/08/2019- è illegittimo, altresì, per eccesso di potere per violazione delle precedenti determinazioni assunte, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, in relazione alle diverse determinazioni assunte dall'Amministrazione scolastica per i candidati classificatisi ai primi cinque posti della graduatoria approvata con decreto del 29/08/2019 dell'U.S.R. Sicilia, nonché con l'autorizzazione del MEF alle assunzioni e con i provvedimenti prot. n. 36619 del 08/08/2019 e prot. n. 21583 del 14/08/2019 del MIUR.

Esso è illegittimo anche per violazione dell'art. 3 l. 08/06/1990 n. 241, in quanto privo di motivazione, non avendo l'Amministrazione indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, a tal fine non assumendo rilievo alcuno le sentenze nn. 10563/2019 e 10564/2019 di codesto On.le Tribunale sui giudizi di ottemperanza, non venendo meno il titolo dei ricorrenti all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastico in forza del decreto del 29/08/2019 dell'U.S.R. Sicilia.

La motivazione addotta è apparente.

E' illegittimo anche per violazione dell'art. 2 l. 08/06/1990 n. 241, in quanto l'Amministrazione con esso, dopo avere procrastinato gli adempimenti vincolati che

era tenuta ad adottare in esecuzione del decreto n. 29407 del 29/08/2018 di approvazione della graduatoria dei vincitori della selezione quali *“destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018”*, ha posticipato la decorrenza giuridica ed economica della nomina per porre riparo al precedente inadempimento ed ai vizi che inficiano gli atti precedentemente adottati.

3. AZIONE DI CONDANNA

Il diritto dei ricorrenti all’immissione nel ruolo dei Dirigenti scolastici a decorrere dal **01/09/2018**, al pari degli altri candidati vincitori e inclusi in graduatoria senza riserve, in applicazione dell’1, comma 87, l. 13/07/2015 n. 107, del D.M. n. 499 del 20/07/2015 e del D.D.G. 29407 del 29/08/2018 dell’U.S.R. Sicilia, comporta il diritto all’inquadramento nel ruolo dei dirigenti scolastici con effetti giuridici ed economici a decorrere dalla predetta data, nonché alla corresponsione delle differenze del corrispondente trattamento economico.

Per questi motivi,

Voglia l’On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma, accogliere il ricorso e annullare per l’effetto i provvedimenti impugnati; accertare l’interesse qualificato/diritto dei ricorrenti all’immissione nel ruolo dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2018, in esecuzione del D.D.G. 29407 del 29/08/2018 dell’U.S.R. Sicilia; disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e onorari di giudizio.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il ricorso verte in materia di pubblico impiego e soggiace pertanto al contributo unificato di € 325,00 ai sensi dell’art. 13 commi 3 e 6-bis lett. b) ed e) del D.P.R. 30/05/2002 n.115.

Catania-Roma, 25/10/2019

Avv. Giuseppe Mingiardi